

riguardante il Dipartimento della Protezione civile, della cui esistenza afferma essere certa. L'O.S. motiva la richiesta di accesso in funzione della necessità di curare e difendere i propri interessi giuridici ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 24 comma 2, lettera d), l. n. 241/1990.

Rileva preliminarmente la Commissione che il diritto di accesso ai documenti amministrativi ha ad oggetto documenti formati o comunque detenuti da una pubblica amministrazione e che, quindi, se le sedute delle riunioni svolte a tavoli separati con altre OO.SS. non siano state verbalizzate, la richiesta di accesso in esame non può essere accolta.

Se invece tali verbali esistano, non sembra esservi dubbio circa la loro configurabilità in termini di documenti amministrativi, attesa l'ampia definizione che di essi fornisce l'articolo 22, comma 1, lettera d), l. n. 241/1990, ricomprensivo anche gli atti interni e quelli non relativi ad uno specifico procedimento ed estesa ad ogni rappresentazione del contenuto di atti in possesso dell'amministrazione.

Con particolare riferimento agli atti interni ed alle note interne d'ufficio sia la giurisprudenza amministrativa che questa Commissione si sono pronunciate in altre occasioni, propendendo per la loro accessibilità (cfr. TAR Toscana, Sez. I, 7 aprile 2004, n. 984, in cui il giudice di prime cure afferma: "Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, previsto dall'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, va riconosciuto anche ai documenti amministrativi rappresentativi di mera attività interna dell'amministrazione, a prescindere dal fatto che essi siano stati o meno concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna, quando l'ostensione degli atti non costituisca impedimento o grave ostacolo o comunque compromissione dell'azione amministrativa"; parere Commissione deliberato in data 6 luglio 2004). E nella fattispecie in esame non risultano circostanze tali da ipotizzare una compromissione dell'attività amministrativa come conseguenza dell'ostensione dei documenti richiesti, i quali, pertanto, sotto tale profilo, devono ritenersi accessibili.

Quanto alle esigenze di tutela della riservatezza delle altre sigle sindacali, in ipotesi lese dall'ostensione dei verbali e delle note richieste dall'O.S., la disposizione regolamentare dell'ARAN richiamata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri cede a fronte della previsione di cui al comma 7, articolo 24, l. n. 241/1990 che, con riferimento al bilanciamento accesso/riservatezza, espressamente prevede: "Deve essere comunque garantito ai richiedenti

l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

Pertanto, considerato che l'O.S. richiedente l'accesso appare titolare di un interesse sufficientemente qualificato e differenziato ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b), (titolarità di cui non sembra dubitare nemmeno la Presidenza del Consiglio dei Ministri), la Commissione ritiene che, nei suesposti termini e nei limiti derivanti dall'effettiva esistenza dei documenti richiesti, l'accesso medesimo debba essere consentito.

Infine, con riferimento ai documenti concernenti il protocollo d'intesa riguardante il Dipartimento della protezione civile, richiesti dall'O.S. in data 5 agosto 2005, si precisa che essi non figurano tra i documenti nella disponibilità del Segretariato Generale - Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici e che per tale ragione la richiesta di accesso dovrà essere inoltrata da quest'ultimo all'amministrazione competente, secondo quanto previsto dal comma 2, art. 6, D.P.R. n. 184/2006.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 28 GIUGNO 2006

Ministero dell'Interno
Palazzo del Viminale
Via Agostino Depretis
00184 ROMA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi
Palazzo Chigi
Piazza Colonna
00187 ROMA

Oggetto: parere sulla richiesta di accesso a deliberazioni del Consiglio dei Ministri e della Relazione predisposta dalla commissione d'accesso all'Asl

1. Con nota n. 6569722.3, pervenuta alla segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 1 giugno c.a., il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi esponeva alla scrivente di aver ricevuto, dalla sig.ra, per il tramite del legale rappresentante avv., una istanza di accesso al provvedimento con il quale il Consiglio dei Ministri ha disposto lo scioglimento della Asl, nonché copia di tutti gli atti presupposti, ed in particolare della relazione predisposta dalla Commissione d'accesso insediatasi a seguito dell'omicidio

L'istante ha, infatti, appreso da fonti giornalistiche che la relazione della Commissione d'accesso avrebbe denunciato l'esistenza di gravi forme di interferenza dei clan criminali nella gestione dell'Asl, tali da trasformare l'azienda in "un centro di affari e di potere"; nella relazione indicata si farebbe, poi, riferimento "alle minacce, agli attentati ed ai trasferimenti punitivi che sarebbero stati attuati nei confronti dei singoli funzionari che non si fossero adeguati al clima imperante nella Asl".

Nella richiesta inviata dalla sig.ra si precisa che tra l'istante, quale funzionaria alle dipendenze della azienda collocata a riposo per limiti di età, e la Asl pende un contenzioso giudiziario avente ad oggetto, sembrerebbe, anche i

provvedimenti punitivi e le intimidazioni evidenziate nella relazione della Commissione d'accesso.

L'acquisizione dei documenti richiesti sarebbe, quindi, volta alla cura e difesa in giudizio dei propri diritti.

2. E' opportuno premettere che il Prefetto di aveva disposto, con provvedimento del 30 ottobre 2005, l'accesso presso l'Azienda sanitaria di per il compimento degli accertamenti previsti dalla normativa volti a verificare la presenza di infiltrazioni della delinquenza di tipo mafioso (d.l. 6 settembre 1982, n. 629, art 1, comma 4, convertito in legge 12 ottobre 1982, n. 726). L'esito di tali accertamenti è poi confluito nella relazione della commissione di accesso conclusiva della procedura. Sulla base della analisi e della documentazione presentata dalla commissione, il Ministro dell'Interno in carica ha provveduto a sciogliere l'Azienda sanitaria locale....., ed ad affidare la relativa amministrazione ad una commissione straordinaria, per la durata di diciotto mesi, alla quale sono attribuiti i poteri del direttore generale nonché ogni altro potere connesso alla gestione dell'ente, ai sensi degli articoli 143 e 146 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Passando alla valutazione della richiesta della sig.ra si evidenzia che la deliberazione del Consiglio dei Ministri richiamata nell'istanza è confluita nel d.P.R. 28 aprile 2006 con il quale è nominata la commissione straordinaria per la gestione dell'ente; trattandosi di un atto formalmente normativo il medesimo è pubblico e dunque accessibile.

Con riferimento, poi, al secondo documento oggetto dell'istanza di accesso, ossia la relazione della commissione d'accesso propedeutica alla adozione del provvedimento di scioglimento dell'ente, si evidenzia che il D.M. del Ministero dell'Interno n. 415 del 1994, include (art. 3, comma 1, lett. m), tra le categorie di documenti esclusi per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di repressione della criminalità, anche gli atti, i documenti e le note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali (art. 40 della legge n. 142 del 1990, ora art. 142 del d.lgs. n. 267 del 2000); tuttavia tale sottrazione opera, secondo il disposto normativo, solo nei limiti in cui è necessario per salvaguardare l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità (art. 3, comma 2). Ciò premesso nella relazione del Ministro dell'interno allegata al d.P.R. 28 aprile 2006,

di cui costituisce parte integrante, si legge che le ingerenze della criminalità organizzata si sono estese anche all'apparato burocratico, al punto che "all'atto aziendale che aveva analiticamente definito l'organigramma dell'azienda non è stata data puntuale esecuzione, di modo che non emerge il quadro certo dell'attuale situazione dell'organico, con l'identificazione delle figure professionali che occupano i relativi posti". Prosegue, poi, la relazione evidenziando la presenza, all'interno della struttura, "di dipendenti legati da rapporti di parentela o contiguità con noti esponenti delle consorterie mafiose locali, o comunque coinvolti in procedimenti penali di rilievo".

Su tale situazione la conoscenza della relazione della commissione d'accesso può essere effettivamente strumentale alla cura in giudizio dei diritti dell'istante; ma la scrivente Commissione, non essendo a conoscenza del contenuto della predetta relazione, non è in grado di valutare se la sua eventuale ostensione possa compromettere gli interessi per la cui salvaguardia il regolamento del Ministero dell'Interno ha escluso il diritto di accesso, ai sensi del citato art. 3, comma 3.

Si prega, quindi, codesto Ministero di esprimere il proprio avviso circa l'esistenza di eventuali esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico e di prevenzione o repressione della criminalità ostative all'accesso alla relazione indicata, trasmettendo la relazione stessa alla scrivente Commissione, alla quale spetta il definitivo giudizio al riguardo.

Si ricorda che la richiesta di acquisizione della valutazione della scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sospende il termine di trenta giorni entro il quale l'amministrazione deve fornire una risposta all'istanza dell'interessato.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

Alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di

.....
.....

Oggetto: Quesito in materia di pagamento dei diritti per il rilascio di copia di documenti amministrativi.

Con lettera raccomandata del 4 febbraio 2005, prot. n. 0001694, la C.C.I.A.A. di ha chiesto a questa Commissione un parere circa la possibilità che un “contratto decentrato” possa prevedere l’esenzione dal pagamento dei diritti per il rilascio di copia, anche in carta semplice, a favore delle organizzazioni sindacali.

L’articolo 25, comma 1, della legge n. 241/1990, in merito ai costi che il richiedente deve sostenere per l’accesso (oltre a quelli di riproduzione dei documenti), fa salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e stabilisce che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione.

Le disposizioni vigenti in materia di bollo, sono in gran parte contenute nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, attualmente contenuta nel D.M. 20 agosto 1992.

L’articolo 3 della citata tariffa stabilisce in sostanza che l’applicazione dell’imposta di bollo sia dovuta per le istanze dirette agli organi ed uffici della pubblica amministrazione tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo ovvero il rilascio di certificati, estratti, copie o simili.

Dal canto suo questa Commissione sia nella direttiva del 1994 che in più recenti pareri (da ultimo, con parere del 27 marzo 2003 e successivo del 25 gennaio 2005) ha affermato che l’imposta di bollo debba essere assolta solo sulla copia autenticata o conforme (e sulla relativa richiesta) e non per l’istanza tesa ad ottenere copia semplice del

documento amministrativo. In quest'ultimo caso, come già detto, sono dovuti i soli costi di riproduzione del documento ai sensi dell'ultima parte del comma 1, art. 25, l. n. 241/1990.

Tale essendo il quadro normativo attualmente in vigore, si esclude che un "contratto decentrato" stipulato da un'organizzazione sindacale possa derogare alle disposizioni in materia di imposta di bollo e costi di riproduzione dei documenti amministrativi in quanto privo della necessaria forza giuridica, considerato che la doverosa corresponsione della somma relativa ai costi di riproduzione è contenuta in una fonte di rango primario.

IL PRESIDENTE

Roma, 19 settembre 2006

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

Al Comune di

.....

.....

OGGETTO: *accesso dei consiglieri comunali agli atti di società per azioni partecipata dal Comune.*

1. *Con la nota in esame, il Comune di, premesso di avere ricevuto da un consigliere comunale di minoranza una richiesta d'accesso riguardante gli atti societari di una spa (es. verbali del consiglio di amministrazione e altri atti gestionali), partecipata dallo stesso Comune di ma in modo minoritario, chiede a questa Commissione se sia "obbligato a richiedere" i suddetti atti alla società.*

2. *Così come formulata la richiesta del Comune di è generica: si osserva comunque quanto segue sul problema dell'accesso, da parte dei consiglieri comunali, agli atti di una società a partecipazione pubblica.*

La concorde giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e di questa Commissione (cfr, in particolare, parere 27 febbraio 2003, reso al Comune di Bordano, parere 16 novembre 2004, reso al Gruppo consiliare di minoranza del Comune di Frabosa Soprana), tenuto anche conto che lo stesso legislatore - con l'art. 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 - ha creato società per azioni "con personalità giuridica di diritto pubblico" (l'AGE Control) ed ha così riconosciuto che non vi è più alcuna incompatibilità tra la veste formale di società di capitali e la natura sostanziale di soggetto pubblico, ritiene che la forma societaria assunta da un soggetto sia neutra ai fini dell'identificazione della natura sostanziale pubblica o privata del soggetto stesso, natura sostanziale che va invece determinata in base alle finalità - di interesse prevalentemente pubblico o prevalentemente privato - in funzione delle quali tale soggetto è stato istituito.

3. *In base a tali considerazioni, com'è noto, è stata riconosciuta natura sostanzialmente pubblica a società per azioni a prevalente capitale pubblico, quali - ad esempio - le Ferrovie dello*

Stato, le Poste Italiane, l'ENEL, l'ANAS, la CONSIP, la CONI Servizi, la SOGEI, ecc.; e di conseguenza è stato ammesso il diritto d'accesso nei loro confronti.

Questa Commissione ha, quindi, già affermato nei pareri sopracitati, ai quali si rinvia per ulteriori argomentazioni, che la documentazione formata o detenuta da società per azioni a capitale pubblico partecipata dal Comune deve ritenersi - in via di principio - accessibile e che il consigliere comunale, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in virtù del proprio munus, può accedere agli atti della Società partecipata.

Si è peraltro precisato che la documentazione riguardante una società per azioni a capitale pubblico è esclusa dal diritto di accesso quando non attenga al perseguimento del pubblico interesse, tenendo presente che, atteso il necessario collegamento tra intervento finanziario pubblico e perseguimento di fini d'interesse pubblico, quanto maggiore è la misura della partecipazione pubblica tanto maggiore deve presumersi il vincolo di strumentalità dell'attività al perseguimento dell'interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2618) e, di conseguenza, l'accessibilità dell'attività.

4. Con particolare riferimento alla fattispecie oggetto del presente parere, la documentazione richiesta dal consigliere comunale e cioè "verbali del consiglio di amministrazione e altri atti gestionali" della società partecipata non riguarda in astratto documentazione esclusa dal diritto d'accesso: infatti, se tali documenti riguardano, ad esempio, la realizzazione e gestione di opere riguardanti il Comune, il consigliere comunale ha diritto di accesso a tali documenti ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

ALLA PREFETTURA DI
Ufficio Territoriale del Governo

.....

.....

Al Comune di

.....

.....

OGGETTO: *Richiesta parere . Diritto di accesso del consigliere comunale relativamente a messaggi windscrive attivabili dall'utenza mobile Wind in convenzione Consip.*

1. Con la nota che si riscontra il Comune di ha chiesto, per il tramite della Prefettura di, a questa Commissione se “ sussista il diritto di accesso del consigliere comunale relativamente a messaggi windscrive attivabili dall'utenza mobile Wind intestata al Comune in convenzione Consip”.

2. Risulta in punto di fatto che l'utenza mobile Wind , dalla quale sono attivabili i messaggi windscrive del cui accesso si tratta , è intestata al Comune di: deve quindi ritenersi che i messaggi suddetti siano riconducibili e comunque attinenti all'attività del Comune.

3. Considerata l'ampia formulazione dell'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”, questa Commissione, ritiene che la richiesta d'accesso, riguardante i messaggi di cui si è detto, sia fondata, fermo restando che, come detto, i consiglieri comunali “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge” (al riguardo, cfr. Cons. Stato, sez.V, n. 2716/2004; n. 940 del 2000 nel senso che, “poiché i consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, non vengono in considerazione esigenze di tutela della riservatezza dei terzi”).

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

Al Comune di

.....

.....

OGGETTO: *accesso dei consiglieri comunali agli atti di società per azioni partecipata dal Comune.*

1. *Con la nota in esame, il Comune di, premesso di avere ricevuto da un consigliere comunale di minoranza una richiesta d'accesso riguardante gli atti societari di una spa (es. verbali del consiglio di amministrazione e altri atti gestionali), partecipata dallo stesso Comune di ma in modo minoritario, chiede a questa Commissione se sia "obbligato a richiedere" i suddetti atti alla società.*

2. *Così come formulata la richiesta del Comune di è generica: si osserva comunque quanto segue sul problema dell'accesso, da parte dei consiglieri comunali, agli atti di una società a partecipazione pubblica.*

La concorde giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e di questa Commissione (cfr, in particolare, parere 27 febbraio 2003, reso al Comune di Bordano, parere 16 novembre 2004, reso al Gruppo consiliare di minoranza del Comune di Frabosa Soprana), tenuto anche conto che lo stesso legislatore - con l'art. 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 - ha creato società per azioni "con personalità giuridica di diritto pubblico" (l'AGE Control) ed ha così riconosciuto che non vi è più alcuna incompatibilità tra la veste formale di società di capitali e la natura sostanziale di soggetto pubblico, ritiene che la forma societaria assunta da un soggetto sia neutra ai fini dell'identificazione della natura sostanziale pubblica o privata del soggetto stesso, natura sostanziale che va invece determinata in base alle finalità - di interesse prevalentemente pubblico o prevalentemente privato - in funzione delle quali tale soggetto è stato istituito.

3. *In base a tali considerazioni, com'è noto, è stata riconosciuta natura sostanzialmente pubblica a società per azioni a prevalente capitale pubblico, quali - ad esempio - le Ferrovie dello*

Stato, le Poste Italiane, l'ENEL, l'ANAS, la CONSIP, la CONI Servizi, la SOGEI, ecc.; e di conseguenza è stato ammesso il diritto d'accesso nei loro confronti.

Questa Commissione ha, quindi, già affermato nei pareri sopracitati, ai quali si rinvia per ulteriori argomentazioni, che la documentazione formata o detenuta da società per azioni a capitale pubblico partecipata dal Comune deve ritenersi - in via di principio - accessibile e che il consigliere comunale, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in virtù del proprio munus, può accedere agli atti della Società partecipata.

Si è peraltro precisato che la documentazione riguardante una società per azioni a capitale pubblico è esclusa dal diritto di accesso quando non attenga al perseguimento del pubblico interesse, tenendo presente che, atteso il necessario collegamento tra intervento finanziario pubblico e perseguimento di fini d'interesse pubblico, quanto maggiore è la misura della partecipazione pubblica tanto maggiore deve presumersi il vincolo di strumentalità dell'attività al perseguimento dell'interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2618) e, di conseguenza, l'accessibilità dell'attività.

4. Con particolare riferimento alla fattispecie oggetto del presente parere, la documentazione richiesta dal consigliere comunale e cioè "verbali del consiglio di amministrazione e altri atti gestionali" della società partecipata non riguarda in astratto documentazione esclusa dal diritto d'accesso: infatti, se tali documenti riguardano, ad esempio, la realizzazione e gestione di opere riguardanti il Comune, il consigliere comunale ha diritto di accesso a tali documenti ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 19 SETTEMBRE 2006

*AL COMUNE DI**c.a. Al Sindaco**Dott.**.....**.....*

OGGETTO: *Richiesta di parere circa il diritto di accesso dei consiglieri comunali alle informazioni relative alla gestione dell'ICI.*

Con nota del 15 aprile 2005, il Comune di, nella persona del Sindaco, Dott., ha richiesto un parere alla scrivente Commissione per conoscere se il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs n.267/2000, possa essere esteso legittimamente anche alle informazioni relative alla gestione dell'ICI, da parte del comune stesso.

In particolare, i consiglieri hanno chiesto di conoscere:

- gli incassi effettivi del comune relativi all'ICI;*
- il gettito ordinario e quello derivante da liquidazione ed accertamento a seguito dell'attività svolta da un privato cittadino, il Sig.;*
- il numero di istanze di autotutela pervenute all'Ente a seguito della emissione e notifica degli avvisi di liquidazione ed accertamento ICI ed il numero di provvedimenti adottati dal comune in tal senso.*

Queste tre richieste si riferiscono all'ambito temporale che va dall'anno 1998 ad oggi.

Pertanto, alla scrivente Commissione è stato chiesto un parere, oltre che sulla legittimità del diritto dei consiglieri di ottenere il prospetto richiesto, anche

sull'utilità, congruità, tempestività, genericità ed onerosità della suddetta richiesta, rispetto al potere di indirizzo e controllo e all'adempimento del mandato elettorale degli stessi consiglieri.

La Commissione ritiene al riguardo che il consigliere comunale, in virtù del munus allo stesso affidato, abbia diritto di accedere ai documenti amministrativi contenenti gli incassi effettivi del comune relativi all'ICI, il gettito ordinario e quello derivante da liquidazione ed accertamento a seguito dell'attività svolta da un privato cittadino, il Sig., il numero di istanze di autotutela pervenute all'Ente a seguito della emissione e notifica degli avvisi di liquidazione ed accertamento ICI ed il numero di provvedimenti adottati dal comune in tal senso.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi.

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti affermato che "gli artt. 24 L. 27 dicembre 1985 n. 816 e 31 L. 8 giugno 1990, n. 142, nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, facendo riferimento all'espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le

sue potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun Consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del consiglio; per cui va ritenuto che tale munus comprende la possibilità per ciascun Consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio".

Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato recentemente dalla stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n. 241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi

di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato".

Pertanto, non si giustificerebbe - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego ai consiglieri comunali di poter conoscere i documenti richiesti.

Anche il Garante per la protezione dei dati personali in un parere, rilasciato al Ministero delle finanze il 13 ottobre 2000 (in cui ha ritenuto anzitutto lecita la pubblicazione dei nominativi dei contribuenti che hanno dichiarato redditi superiori ad una certa soglia), ha rilevato che il comma 4 dell'art. 69 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede espressamente la formazione per ciascun comune di elenchi nominativi di contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni, elenchi da depositarsi per un anno presso gli uffici delle imposte e i comuni interessati, ai fini della consultazione da parte di chiunque. E poiché tali fonti sono destinate ad un'ampia pubblicità, la pubblicazione e la divulgazione di dati da esse estratti è da ritenersi lecita anche senza il consenso degli interessati e senza che sia necessario per i mezzi di informazione che li riproducono dimostrare la sussistenza del requisito dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico (art. 20, comma 1, lett. d), legge n. 675/1996).

In un successivo parere, del 17 gennaio 2001, la suddetta Autorità ha altresì evidenziato che la disciplina di cui sopra soddisfa i requisiti previsti dall'art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996 (ora sostituito dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 196/2003), secondo cui le amministrazioni pubbliche possono divulgare dati di carattere personale di natura non sensibile solo quando la diffusione sia prevista da una norma di legge o di regolamento. Il citato art. 69 sancisce infatti una